

## Bur n. 82 del 04/11/2011

Agricoltura

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1684 del 18 ottobre 2011

Decreto Ministeriale 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*". Divieto di nuovi impianti di actinidia.

**(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [**

Note per la trasparenza:

La presenza della batteriosi dell'actinidia in regione Veneto, e i prevedibili danni che potrebbero verificarsi a carico della coltivazione di questa specie frutticola richiede l'adozione di misure straordinarie di prevenzione e contenimento. Con la presente deliberazione si vieta, fino al 31 dicembre 2012, i nuovi impianti di actinidia nell'intero territorio regionale, per impedire la messa a dimora di materiale vivaistico che non ha la sufficiente garanzia fitosanitaria.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:

La coltivazione di Actinidia in regione Veneto riveste una grande importanza economica interessando una superficie complessiva di oltre 3.200 ettari, una produzione di 76.000 tonnellate e un valore alla produzione di oltre 40 milioni di euro.

Nel corso del 2010 per la prima volta in Veneto, è stata segnalata la comparsa di un nuovo organismo nocivo dell'Actinidia (*Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*) che provoca un deperimento delle parti colpite e la successiva morte della pianta.

A rendere tale patogeno estremamente pericoloso per l'actinidia è la facilità con la quale si diffonde nell'ambiente in maniera epidemica e, in base all'attuale stato delle conoscenze scientifiche, la mancanza di metodi di difesa attiva per contrastarla e per prevenirne i danni.

In seguito alla diffusione della batteriosi nelle principali aree produttive del Paese (Lazio, Emilia Romagna, Piemonte) il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Decreto 7 febbraio 2011 ha approvato le "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*".

Il D.M., al fine di prevenire gravi danni al tessuto economico agricolo nazionale, prevede una serie di misure fitosanitarie per eradicare o contenere il cancro batterico dell'actinidiae impedirne la sua diffusione nonché delle rigorose norme per la regolamentazione dei vivai e delle piante madri, allo scopo di evitare la contaminazione da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidia*, in quanto attualmente la normativa europea e nazionale per la produzione e commercializzazione del materiale vivaistico di actinidia non contempla requisiti fitosanitari e di qualità.

Al fine di dare piena efficacia all'azione regionale di contenimento della diffusione del batterio con la DGR n. 1352 del 03/08/2011 si sono approvate le linee guida per l'attribuzione degli interventi contributivi a sostegno dei conduttori maggiormente gravati dalle misure urgenti di profilassi fitosanitaria obbligatorie fissate dal D.M. 7 febbraio 2011. Gli interventi di sostegno finanziario per le aziende sottoposte a misure di profilassi fitosanitaria di estirpazione dei frutteti di actinidia possono essere erogati in applicazione dell'art. 62 della legge regionale n. 40 del 23 dicembre 2003, che consente di concedere Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie".

Nel contempo l'U.Per Servizi Fitosanitari, struttura regionale competente per l'applicazione della normativa fitosanitaria, ha avviato un monitoraggio intensivo e sistematico dei campi di produzione vivaistica e un'indagine a campione dei frutteti di actinidia, per accertare la presenza di *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidia* nel territorio regionale.

Il monitoraggio dei frutteti ha interessato oltre 300 ettari di superficie appartenenti a circa 140 aziende situate nelle province di Verona, Treviso, Rovigo e Padova ove sono situati la quasi totalità dei 3200 ettari di actinidieti regionali; il monitoraggio è stato eseguito in base ai seguenti criteri:

- accertamenti delle segnalazioni di sintomi sospetti da parte degli agricoltori e dei tecnici;
- impianti eseguiti nell'inverno 2011 e negli anni 2010 e 2009;
- frutteti vicini agli impianti eseguiti nell'inverno 2011 e negli anni 2010 e 2009;

Al termine delle attività di monitoraggio, realizzato nella primavera 2011, è stata verificata una presenza della malattia diffusa in modo non omogenea nelle aziende e, laddove presente, con sintomi limitati ad un numero ridotto di piante; in alcune aree della regione la batteriosi sembra al momento non ancora presente.

Gli impianti che hanno manifestato sintomi gravi a carico di un numero consistente di piante appartengono a 14 aziende per un superficie complessiva di 16 ettari; questi impianti sono stati, nella maggior parte dei casi, realizzati nel 2011 con materiale vivaistico di 1 o 2 anni.

Sono stati effettuati controlli sistematici su tutti i vivai con centri di produzione in Veneto per complessivi 27 ettari; il monitoraggio è stato effettuato in due distinti momenti, autunno 2010 e febbraio 2011, notoriamente i periodi più indicati per potere accertare la presenza dei sintomi.

In alcuni vivai la batteriosi è stata trovata nelle piante con una presenza elevata e preoccupante, cui ha fatto seguito l'adozione di misure di distruzione del materiale e di limitazioni della movimentazione del materiale vivaistico.

L'esperienza acquisita sui controlli dei materiali vivaistici ha evidenziato che non esistono al momento conoscenze scientifiche per determinare con certezza la presenza del batterio e consentire la commercializzazione esclusivamente di piante sane.

E' accertato infatti che il batterio penetra all'interno delle piante attraverso ferite o aperture naturali, ma i sintomi si possono manifestare anche dopo un lungo periodo durante il quale la pianta è infetta pur in modo asintomatico.

Alla luce delle predette considerazioni e osservazioni si ritiene necessario adottare ogni azione utile per limitare la diffusione sul territorio regionale della *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* in considerazione della mancanza di idonei mezzi di controllo e della sua particolare rapidità con la quale il patogeno si diffonde.

Considerata la pericolosità della batteriosi e dei prevedibili danni che potrebbero verificarsi a carico della coltivazione dell'actinidia in Veneto, come già dimostrato dalla situazione verificatasi ad esempio nella regione del Lazio si ritiene necessario proporre l'adozione di misure straordinarie di contenimento.

In particolare si rende necessario disporre il divieto fino al 31 dicembre 2012 di nuovi impianti di actinidia nell'intero territorio regionale, per impedire la messa a dimora di frutteti realizzati con materiale vivaistico che non ha al momento la sufficiente garanzia di esenza dalla batteriosi.

Tale misura cautelativa ha lo scopo di impedire che partite di piante ammalate siano messe a dimora nelle vicinanze di impianti ancora sani con conseguente aumento delle fonti di inoculo del patogeno.

Ciò permetterà di avere un anno a disposizione per mettere a regime una filiera di produzione vivaistica con maggior garanzia di sanità delle piante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento:

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

VISTA la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

VISTO il Decreto del 7 febbraio 2011 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*";]

delibera

1. di disporre, per le motivazioni e argomentazioni esposte nella premessa, il divieto fino al 31 dicembre 2012 di nuovi impianti di actinidia nell'intero territorio regionale, ai fini della prevenzione al diffondersi del cancro batterico dell'Actinidia in applicazione del Decreto del Ministero delle politiche agricole, forestali e alimentari del 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*";

2. di incaricare l'U. Per. Servizi Fitosanitari di dare la massima diffusione al presente provvedimento e di vigilare sull'applicazione del divieto di cui al punto 1, in attuazione all' art. 50 del D. Lvo 214/2005;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.